

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 maggio 2017, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 dicembre 2015, dove ha acquisito il n. 104 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Ciambetti, Finozzi, Montagnoli, Villanova, Gerolimetto, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Michieletto, Sandonà, Possamai, Finco, Rizzotto, Semenzato, Brescacin, Riccardo Barbisan e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa n.12 del 2 maggio 2017.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita si intendeva un’associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l’incremento del culto pubblico, oltre all’esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura.

Le prime notizie delle Confraternite si ebbero nel XI secolo: all’epoca gli aderenti si riunivano come volontari per assistere i prelati nella preparazione delle funzioni religiose.

Successivamente nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, all’arte, al teatro si dedicarono anche alla gastronomia: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio in cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale.

Nell’ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro di ricerca e di valorizzazione della tradizione, di conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomia e vitivinicoltura.

Oggi in Veneto operano, in modo del tutto volontario e senza scopo di lucro, una trentina di sodalizi iscritti alla FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) alcuni con una conoscenza nazionale e internazionale come ad esempio: la Venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina (Sandrigo), la Confraternita del formaggio “Piave” (Feltre) e la Confraternita del Radicchio Rosso Veneto (Casaleone).

Allo scopo di sostenerne l’operato, con la presente proposta di legge si riconosce e si sostiene il ruolo socioculturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio attraverso il riconoscimento istituzionale ritenendo opportuno creare un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che i sodalizi svolgono, senza finalità di lucro, nonché promuovere e sostenere l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. A tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 maggio 2011, n. 10, ha già riconosciuto le confraternite e le associazioni per il ruolo di tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati ai territori.

Nel dettaglio la proposta di legge prevede:

- l’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione;
- l’articolo 2 individua i requisiti che le associazioni, confraternite e consimilari devono avere per poter accedere agli interventi di promozione da parte della Regione;
- l’articolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni;

- l'articolo 4 definisce le modalità di iscrizione;
- l'articolo 5 individua gli interventi atti a promuovere l'associazionismo enogastronomico;
- l'articolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge;
- l'articolo 7 riporta la norma finanziaria con relativa copertura.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 22 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al titolo e al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.”

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo è un progetto di legge che mira non solo ad un riconoscimento delle accademie e delle confraternite enogastronomiche del nostro territorio in un registro regionale, ma anche a sostenere finanziariamente le loro attività.

Tale riconoscimento è un passo in avanti positivo perché permette di valorizzare non soltanto quelle realtà che nel tempo si sono affermate, ma tutte quelle che d'ora in poi desiderano svilupparsi ulteriormente.

Ma il nodo cruciale sta nel come attuare questo obiettivo. A mio avviso questo provvedimento legislativo dovrebbe sostenere prioritariamente quelle associazioni che, oltre alla promozione dello specifico prodotto, desiderano realizzare iniziative capaci di valorizzare anche la storia del territorio, le sue tradizioni agricole, le opportunità turistiche, con richiami al paesaggio, all'arte, alla storia e alle tradizioni locali.

A tal scopo ho presentato alcuni emendamenti. Innanzitutto, nei requisiti che riconoscono le associazioni che possono inserirsi e registrarsi all'interno dell'albo è importante fissare la regola che esse debbano operare da almeno due anni e, soprattutto, all'interno del nostro territorio veneto. C'è poi un altro punto cruciale. La Regione del Veneto può e deve creare cultura, finanziando quelle iniziative che producono sinergie volte alla valorizzazione storica, turistica e sociale nei diversi territori. Non si tratta di allontanare le accademie e le confraternite dalla loro mission enogastronomica ma di stimolarne l'operato in modo più ampio. Bisogna in questo senso far sì che il Consiglio regionale del Veneto dia mandato alla Giunta regionale di individuare i criteri che corrispondano a queste priorità.

In fin dei conti, perché un soggetto pubblico dovrebbe investire in una iniziativa associativa nel territorio, se non per creare innovazione e per dare il ritorno di un valore aggiunto nel territorio?

A tutto questo si aggiunge la questione legata alle risorse. Lo stanziamento fissato nella norma finanziaria è di appena 5.000 euro. Durante l'esame in Commissione è emerso che i tempi per l'approvazione del regolamento e per l'iscrizione nel registro sarebbero stati tali da portare la conclusione dell'iter alla fine dell'anno. Ma, a differenza delle previsioni, l'approvazione del provvedimento giunge ora in primavera e non nel periodo estivo. Di conseguenza, se la Giunta mantenesse un ritmo giusto, si arriverebbe ad ottobre a concludere l'intero iter e a permettere l'avvio delle procedure di assegnazione delle risorse.

Per questo motivo propongo l'aumento della prevista dotazione a 10.000 euro, in maniera tale da sostenere alcuni progetti di valorizzazione già nel corso del 2017. Altrimenti il rischio è che questo provvedimento legislativo si riveli come pura propaganda.

Ribadisco in conclusione quanto sia fondamentale fare sistema anche in ambito enogastronomico, valorizzando e ampliando le sinergie tra diverse realtà del settore. È questo lo scopo di un Ente Pubblico: andare a sostenere chi non si ferma soltanto alla promozione dello specifico prodotto locale ma è promotore di una progettualità complessa, coinvolgente e ricca, anche dal punto di vista sociale, per i nostri territori.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3, della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

“Art. 3 - Organizzazioni di volontariato.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.”

4. Struttura di riferimento

Direzione promozione economica e internazionalizzazione.